

ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO

per la gestione dei trattamenti economici che possono usufruire di incentivi fiscali e retributivi sulla retribuzione variabile

Addì 30 gennaio 2012 presso la sede della Confcommercio Unione Venezia si sono incontrati:

- l'Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente Massimo Zanon con la partecipazione della Commissione Sindacale nelle persone del presidente Vittorio Calzavara e di Luigina Franzò e l'assistenza del Direttore Danilo De Nardi

e

- le Organizzazioni Sindacale dei lavoratori del Terziario e del Turismo della Provincia di Venezia, rappresentate dai Signori

Monica Zambon

Bertilla Manente e Luca Zuin

Luigino Boscaro

della Filcams Cgil,

della Fisascat-Cisl,

della Uiltucs-Uil

che concordano quanto segue, con riferimento alle imprese aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia che applicano integralmente le disposizioni dei contratti collettivi nazionali del Terziario, del Turismo e di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se di settore merceologico diverso, ma applicate da imprese aderenti alle Associazioni firmatarie il presente atto:

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, in virtù dell'art. 22 commi 6 e 7 e dell'art. 33, commi 12 e segg. della Legge 12 novembre 2011, n. 183, dell'art. 1, comma 47 della Legge 220/2010, dell'art. 26 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111 applicabile anche alle intese previste dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, le parti - anche in considerazione delle peculiarità territoriali dei settori - concordano di ritenere riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e miglioramento della competitività aziendale le seguenti modalità di organizzazione del lavoro:



- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno e/o spostato riposo
- lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
- premi variabili di rendimento
- lavoro notturno
- la maggiorazione per il lavoro stagionale come richiamato dal CCNL Turismo
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



2. I trattamenti economici relativi agli istituti sopra richiamati, così come regolati da accordi aziendali in base alla normativa sopra citata, ovvero da specifici accordi territoriali in vigore sottoscritti dalle medesime parti firmatarie ovvero - in via subordinata e solo in caso di assenza di specifica regolamentazione nei suddetti accordi - come regolati dai CCNL sottoscritti da associazioni nazionali aderenti a Confcommercio e dalle Federazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, daranno luogo, in base al presente accordo, ai benefici fiscali e contributivi di cui alla normativa richiamata al punto 1 del presente accordo nei limiti ed alle condizioni ivi previste sin dal 1 gennaio 2012.



1



3. I trattamenti economici di cui al punto 1 sono deducibili dall'Irap secondo quanto stabilito dall'art. 22 comma 7 della legge di stabilità 2012 "Per l'anno 2012, ciascuna regione, conformemente al proprio ordinamento, può disporre la deduzione dalla base imponibile regionale sulle attività produttive (Irap) delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'art. 26 del decreto - legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

4. Le aziende che applicheranno il presente accordo dovranno comunicarlo all'Ente Bilaterale Territoriale competente per settore.

5. Le Aziende appartenenti ai settori di cui alle premesse e che abbiano in essere sistemi premianti aziendali collettivi a carattere variabile, non definiti da contrattazione di secondo livello, potranno accedere ai benefici di cui al presente accordo previo invio preventivo dello schema premiante alla Commissione Paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale territoriali di settore. Tale Commissione Paritetica organizzerà, con le medesime aziende, incontri volti a favorire la sottoscrizione di un accordo tra le Organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori.

6. La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.





7. Le Aziende che sede legale in provincia di Venezia applicheranno le agevolazioni fiscali e contributive a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi e/o unità produttive in altre provincie.

8. Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente accordo qualora ci fossero delle sostanziali variazioni legislative rispetto alla materia trattata.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Venezia Mestre, lì 30 gennaio 2012


UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI
E P.M.I. della Provincia di Venezia

.....
.....

.....

.....

.....



FILCAMS - CGIL Venezia


.....

FISASCAT - CISL Venezia


.....

UILTUCS - UIL Venezia


.....